



1202/2241

*Il Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 218 e dal decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2009, n. 207, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2016, n. 260, recante attuazione dell'articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n.125, nonché altre modifiche all'organizzazione e ai posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 3 febbraio 2017, registrato alla Corte dei Conti al n. 312 del 7 febbraio 2017, recante aggiornamento delle articolazioni interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di primo livello dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale attribuibili a dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 20 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti al n. 21 del 10 gennaio 2020, di ridefinizione dei compiti di taluni uffici di secondo livello del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Ritenuto di apportare alcune ulteriori modifiche al succitato DM 3 febbraio 2017;

Sentite le organizzazioni sindacali;

DECRETA

Articolo 1

1. Al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 3 febbraio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) Vice direttore generale/direttore centrale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio VIII: Vicino Oriente e Lega araba;

Ufficio IX: Penisola arabica, Golfo Persico, Afghanistan e Organizzazione della cooperazione islamica;

Ufficio X: Maghreb;

Ufficio XI: Questioni euro-mediterranee;”;

b) all'articolo 7, comma 1, la lettera g) è abrogata;

c) all'articolo 14, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) Vice direttore generale/direttore centrale per il patrimonio e i finanziamenti agli uffici all'estero, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio I: gestione finanziaria e patrimoniale delle sedi in Europa;

Ufficio II: patrimonio e funzionamento della sede centrale;

Ufficio III: gestione finanziaria e patrimoniale delle sedi in Europa orientale, Medio Oriente, Asia e Oceania;

Ufficio IV: gestione finanziaria e patrimoniale delle sedi in America e Africa;”;

d) all'articolo 20:

1) alla lettera h), il numero “22” è sostituito dal seguente: “23”;

2) alla lettera l), il numero “41” è sostituito dal seguente: “42”;

3) alla lettera o), il numero “10” è sostituito dal seguente: “11”.

2. Il presente decreto si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Roma, li **14 DIC 2020**

